

Sent. n. 65/2024 pubbl. il 26/03/2024

Rep. n. 97/2024 del 26/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Napoli – Settima Sezione Civile – nella persona del magistrato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
(art. 70 commi 7-8 CCII)

Della proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore della sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] difesa dall'avv. Alessio Fiacchi e assistita dai gestori dell'Occ, avv. Luigi Benigno e avv. Francesca Romana Capezzuto, procedimento iscritto al n. 397 -1/2023 P.U.

-letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti ccii presentata dalla signora [REDACTED], come integrata e rimodulata, nonché la relazione originaria dei gestori dell'Occ, avv. Luigi Benigno e avv. Francesca Romana Capezzuto nonché di quella integrativa del 4.10.2023 con i chiarimenti e le precisazioni richieste all'udienza del 21.9.2023 (cfr, verbale in atti);

-rilevato, come evidenziato dai gestori dell'Occ, che il piano è così articolato: "(...) *Ad oggi il debito della Sig. [REDACTED] è pari ad € 179.179,68 salvo correzioni e precisazioni, incluso il credito del creditore ipotecario oltre ai prededucibili. Si tratta di crediti al consumo, tra mutuo fondiario (che verrà pagato integralmente seguendo il piano di ammortamento iniziale essendo in bonis), finanziamenti e rifinanziamenti, carte di credito e carte revolving, per cui di contratti della stessa natura, tutti chirografi. Non vi sono debiti verso l'Erario.*

La proposta prevede, ex art. 67 co. 5 CCI, il rimborso alla scadenza convenuta – 19.12.2040 – delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della Sig.ra [REDACTED] avendo la stessa, alla data del deposito della proposta, adempiuto le proprie obbligazioni essendo il mutuo in regolare ammortamento. Dall'esame degli estratti conto, si è riscontrato che i pagamenti delle rate sono regolari.

(...) I crediti chirografari comprendono tutti gli altri crediti non assistiti da alcun privilegio per un totale complessivo di € 73.718,96.

Giova rammentare che secondo l'art. 68 co 5 CCI, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, non essendo i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice civile.

(...) L'attivo disponibile per il piano proposto è rappresentato dalla cessione dei redditi futuri derivanti dal rapporto di lavoro dipendente della debitrice detratto quanto necessario al suo sostentamento e dei suoi figli minori.

La retribuzione netta media mensile (prendendo come parametro la retribuzione di maggio) è di € 1.900,00 ca. oltre l'assegno unico e universale di €. 316,25, quindi per un totale di €. 2.216,25 circa.

1

Firmato Da: BERNARDI VIRGILIO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bb6dfede1572027027fa9960826848
Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a373f86af32878f

La somma mensile di cui necessita mensilmente la debitrice è di € 1.150,00 oltre l'importo necessario per pagare il mutuo per un totale di € 1.723,00.

La somma che residua dalle entrate familiari mensili è pari ad € 500,00 circa, per cui tale importo è idoneo a pagare la rata mensile di € 493,00 per i prededucibili e poi per i creditori chirografari.

Pertanto, l'importo totale proposto ai creditori è di € 127.008,56 a cui devono aggiungersi i crediti prededucibili per € 10.606,83 (...) (Cfr. pp. 57-58-59-60 della Relazione Occ);

-Rilevato che, sempre dalla proposta come evidenziata dai gestori dell'Occ, risulta che le modalità di pagamento, tenendo fermo che le rate di mutuo seguiranno il corso del già pattuito ammortamento che prevede l'estinzione del mutuo nel 2040, sono così articolate: "(...) La Sig.ra [REDACTED] pagherà i suoi creditori mediante la quota di reddito disponibile che ella mette mensilmente a disposizione della procedura pari a € 1.033,74 di cui 573,00 € per il pagamento della rata mensile del mutuo fondiario per tutta la durata del piano ed € 460,74 per il pagamento dei chirografari, dopo le prime 10 rate di € 450,00 per pagare il saldo dei prededucibili. (...)

RATE DA 1 A 10 €. 1.022,89 (RATA MUTUO + OCC)

RATA N. 11 €. 1.087,63 (RATA MUTUO + COMUNE DI NAPOLI + CHIROGRAFARI)

RATE DA 12 A 58 €. 1.033,63 (RATA MUTUO + CHIROGRAFARI)

RATE DA 59 184 €. 572,89 (RATA MUTUO)

La Sig.ra [REDACTED], mensilmente provvederà ad effettuare il bonifico per il pagamento ai creditori ed invierà la contabile a mezzo email all'OCC. Nello specifico il pagamento delle rate dei creditori avverrà mediante la disposizione di bonifico permanente sul conto corrente bancario su cui è accreditata la retribuzione, per cui con cadenza mensili saranno eseguiti i pagamenti mediante addebito diretto sul predetto conto corrente intestato alla Sig.ra [REDACTED], con autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo entro l'ultimo giorno di ogni mese, con decorrenza dal primo mese dell'omologa del piano con sentenza.

Verrà aperto un conto corrente intestato alla procedura su cui la Sig.ra [REDACTED] bonificherà mensilmente gli importi liquidati dal G.D. per la fase di esecuzione del piano ex art. 71 CCI. Le rate del mutuo verranno pagate il 19 di ogni mese con bonifico bancario e seguiranno il piano di ammortamento" (cfr. pp. 60-61 della Relazione Occ);

-rilevato che il gestore ha comunicato in data 1 dicembre 2023 la proposta di ristrutturazione, come formulata e integrata con le precisazioni di credito, è stata comunicata, come attestato dall'Occ, secondo le disposizioni di cui al decreto di concessione dei termini ex art. 70 CCII con il quale sono stati assegnati ai creditori giorni 20 per depositare osservazioni alla proposta (cfr. Relazione dell'Occ del 22.12.2023);

-rilevato che nessun creditore ha formulato osservazioni alla proposta e al piano, come attestato dall'Occ nella relazione agli atti del 22.12.2023;

-rilevato che all'udienza del 25.1.2024 compariva il solo difensore della ricorrente e il gestore dell'Occ, avv. Benigno, il quale ultimo, nel ribadire che non erano pervenute osservazioni, precisava che le precisazioni di credito intervenute indicavano una posta finanche inferiore a quella prospettata;

-rilevata la regolarità delle comunicazioni effettuate ai creditori dall'Occ;

-ritenuto che la ricorrente non integri nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii, con particolare riferimento alla colpa grave, atteso che i gestori dell'Occ hanno chiarito l'andamento reddituale della ricorrente – di professione hostess sugli aerei di linea – da cui emerge in sostanza che all'epoca della contrazione dei finanziamenti questi ultimi erano sostenibili con il predetto reddito e che, fra l'altro, a causare l'insolvenza della stessa, è concorso il decremento dei voli di linea in concomitanza con la crisi pandemica del 2020 con relativo decremento reddituale (cfr. Relazione integrativa dell'Occ depositata il 4.10.2023, pp. 7 e seguenti), sicché non poteva dirsi ragionevolmente prevedibile l'incapacità

Sent. n. 65/2024 pubbl. il 26/03/2024
Rep. n. 97/2024 del 26/03/2024

di far fronte alle obbligazioni contratte, essendo legata a fattori successivi e imprevedibili (c.d. *shock esogeno*), comportando l'esenzione da colpa grave in capo alla proponente;

-**rilevata** ex art. 70 comma 7, ccii l'ammissibilità della proposta e del piano e che la contestazione e che non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori interessati;

-**rilevato** ex art. 70, comma 7, ccii che le varie relazioni in atti del gestore dell'occ attesta la completezza e veridicità della documentazione nonché la fattibilità del piano e della proposta dei proponenti;

- **considerata** la regolarità complessiva della procedura;

-**ritenuto** ex art. 70, comma 9, CCII, sulla scorta delle relazioni e dell'attestazione dei gestori dell'Occ nonché della perizia immobiliare depositata il 19.10.2023 che il piano presentato soddisfa dette ragioni creditorie meglio dell'alternativa liquidatoria;

-**letto** l'art. 70, comma 7, CCII, che prevede che con l'omologazione il giudice dichiara anche la chiusura della procedura;

-**letto** l'art. 70, comma 8, e che dispone che la sentenza debba essere comunicata ai creditori e che vada pubblicata entro 48 ore ai sensi del comma 1;

-**letto** altresì l'art. 71 sull'esecuzione del piano;

P.Q.M.

Omologa la proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore (art. 67 e seguenti ccii), nella sua ultima versione, presentata dalla sig.ra [REDACTED];

Dispone che l'Occ, nelle persona degli avv.ti Luigi Benigno e Francesca Romana Capezzuto, come previsto dall'art. 71, comma 1, CCII, "vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice" e che, in ogni caso, depositi ogni 6 mesi una relazione al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;

Dispone, a cura dell'Occ, la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli nonché presso il registro delle imprese;

Dispone altresì che il compenso dell'Occ sia accantonato in attesa della liquidazione a farsi dal giudice al termine della esecuzione del piano;

Dichiara la chiusura della procedura;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni al proponente presso il suo difensore e ai gestori dell'Occ,;

Così deciso il 25 marzo 2024

Il giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi